



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718
concorsi@uniupo.it

Decreto Rettorale

OGGETTO: modifiche del D.R. Rep. n. 1015/2016 del 30.12.2016 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;

VISTA la Legge n. 168 del 09.05.1989;

VISTA la Legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO il D.M. n. 236 del 02.05.2011 recante “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere”;

VISTO il “Codice Etico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro” emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 247-2011 del 16.06.2011;

VISTA la Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.M. 855 del 30.10.2015 di “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTA la Legge n. 232 del 11.12.2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e in particolare l’art. 1, comma 338, lettera a)”;

VISTO il D.R. Rep. n. 1015/2016 del 30.12.2016 con cui era stato emanato il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6. L. 30.12.2010 n. 240”;

VISTO l’art. 1, comma 338, lettera a) della Legge n. 232 del 11.12.2016 di modifica dell’art. 23 comma 4 della Legge 240/2010, che ora è così formulato: “La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4”;

TENUTO CONTO che l’art. 18 comma 4 della Legge n. 240 del 30.12.2010 dispone che “ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”;



TENUTO CONTO altresì che la definizione dei soggetti “*esterni*” all’Ateneo è stata molto dibattuta e che non sono indicate espressamente le tipologie di rapporti che rientrano nella nozione di “*prestare servizio*”;

RITENUTO quindi necessario, ai sensi della suddetta normativa, precisare le categorie di soggetti che possono partecipare alle procedure selettive indette dall’Ateneo riservate ai soggetti esterni e, quindi, modificare gli artt. 2, 3, 5 e 6 del vigente “*Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240*”, emanato con D.R. Rep. n. 1015/2016 del 30.12.2016;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 8/2018/5.1 del 29.06.2018, ha espresso parere favorevole alle sopra descritte modifiche degli artt. 2, 3, 5 e 6 del “*Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240*” emanato con D.R. Rep. n. 1015/2016 del 30.12.2016;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, con delibera n. 6/2018/5.1 del 16.07.2018, ha approvato le predette modifiche;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

Di emanare il provvedimento di modifica del D.R. Rep. n. 1015/2016 del 30.12.2016 di emanazione del “*Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240*”.

IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE CHIAMATE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO DI I E II FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 18 COMMI 1 E 4 E DELL'ART. 24 COMMA 6, L. 30.12.2010 N. 240.

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

ART. 3 PROPOSTA DI ATTIVAZIONE

ART. 4 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

TITOLO II - PROCEDURE EX ART. 18 COMMA 1 E COMMA 4 DELLA L. 240/2010

ART. 5 INDIZIONE DELLA PROCEDURA

ART. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

ART. 7 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 8 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

TITOLO III - PROCEDURA EX ART. 24 COMMA 6 L. 240/2010

ART. 9 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

ART. 10 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 11 LAVORI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 12 APPROVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 13 CHIAMATA

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 comma 1 dell'art. 24 comma 6 della L. 30.12.2010 n. 240.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Ministero" o "Ministro" il Ministero o il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) per "Università" o "Ateneo" l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
 - c) per " Rettore", il Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

1. Le procedure per la chiamata dei Professori di I e II fascia si svolgono nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105 L. 30.12.2004 n. 311 e di cui all'art. 1-ter del D.L. 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.03.2005 n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d), L. n. 240/2010.
2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, degli incrementi annuali e della progressione di carriera del personale.
3. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata dei soggetti individuati all'art. 3 comma 1 lett. B.
4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale.

ART. 3 PROPOSTE DI ATTIVAZIONE

1. Ciascun dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia. Nella proposta, il Dipartimento può indicare una delle seguenti modalità di copertura:
 - A. chiamata, ai sensi dell'art. 18 comma 1, L. 30.12.2010, n. 240, mediante procedura pubblica aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
 - B. chiamata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 30.12.2010 n. 240, mediante procedura riservata, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 4 e dall'art. 23 comma 4 della legge 240/2010, ai seguenti soggetti se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6:
 - a) coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio nell'Università del Piemonte Orientale;
 - b) coloro che nell'ultimo triennio non sono stati titolari di assegni di ricerca nell'Università del Piemonte Orientale;



c) coloro che nell'ultimo triennio non sono stati iscritti a corsi universitari nell'Università del Piemonte Orientale;

d) titolari di contratti di insegnamento di cui all'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 nell'Università del Piemonte Orientale.

C. Chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 L. 30.12.2010, n. 240 mediante procedura valutativa comparativa interna all'Ateneo.

D. Chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 L. 30.12.2010 n. 240 mediante valutazione diretta del candidato.

E. Chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell'art. 1 comma 9 L. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La procedura descritta al precedente comma 1 lettera D è ammessa unicamente nel caso in cui sia accertata la presenza nell'Ateneo di un solo soggetto in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale interessato.

3A-ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1: le deliberazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il posto messo a concorso;

b) l'indicazione se la procedura è aperta ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. A ovvero è riservata ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. B;

c) la fascia di docenza per la quale è richiesto il posto;

d) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;

e) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, se previsto, l'impegno clinico assistenziale;

f) la sede di servizio;

g) le eventuali competenze linguistiche necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

h) il numero massimo di pubblicazioni, non inferiori a 12;

i) le modalità di copertura finanziaria del posto.

3B-ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 6, da svolgersi mediante procedura valutativa interna all'Ateneo.

Le deliberazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il posto messo a concorso;

b) la fascia di docenza per la quale è richiesto il posto;

c) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;

d) le funzioni che il professore dovrà svolgere ovvero la tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, se previsto, l'impegno clinico assistenziale;

e) la sede di servizio;

f) le eventuali competenze linguistiche necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

g) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 riferiti alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.08.2011 n. 344;



- h) per i settori in cui è previsto, gli standard qualitativi riferiti alle attività clinico assistenziali;
- i) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- j) è possibile prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

3C-ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 6, da svolgersi mediante valutazione diretta del candidato.

1. Il Dipartimento interessato può valutare, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di I o II fascia, il Ricercatore a tempo indeterminato o il professore associato che abbia conseguito Abilitazione Scientifica Nazionale.

Il Dipartimento a tal fine dovrà indicare:

- a) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 riferiti alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.08.2011 n. 344;
 - b) per i settori in cui è previsto, gli standard qualitativi riferiti alle attività clinico assistenziali;
 - c) le modalità di copertura finanziaria del posto;
 - d) è possibile prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.
- La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice, riguarda l'attività didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte; la valutazione delle attività si svolge in conformità agli standard qualitativi stabiliti dal Dipartimento ai sensi del Decreto Ministeriale 04.08.2011 n. 344.

ART. 4 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La proposta di attivazione delle procedure di chiamata è sottoposta al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione, previo positivo accertamento delle disponibilità di bilancio e del rispetto della programmazione triennale di cui all' art. 2.

TITOLO II

PROCEDURA EX ART. 18 COMMA 1 E COMMA 4 DELLA LEGGE N. 240/2010

ART. 5 INDIZIONE DELLA PROCEDURA

1. La procedura è indetta con apposito bando emanato con decreto rettorale. Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo e, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami". Il bando è altresì pubblicizzato sui siti web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Il bando stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con previsione di invio anche mediante strumenti telematici; i termini per la presentazione delle istanze, non sono inferiori a trenta giorni



decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

2. Nel bando sono inoltre indicati:

- a) il posto messo a concorso;
- b) l'indicazione se la procedura è aperta ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. A ovvero è riservata ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. B;
- c) la fascia di docenza;
- d) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
- e) la sede di servizio;
- f) i requisiti di ammissione;
- g) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia di impegno didattico e scientifico, e, se richiesto, l'impegno clinico-assistenziale;
- h) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e delle attività di didattica e di ricerca dei candidati;
- i) le eventuali competenze linguistiche necessarie, con riferimento alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono inviare, in ogni caso non inferiori a dodici;
- k) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

ART. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Alle procedure possono partecipare:

- A) studiosi in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita a seguito delle procedure di cui all'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- B) professori di I e II fascia già in servizio, i quali possono partecipare alle procedure di chiamata rispettivamente a posti di professore di I e di II fascia;
- C) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.

2. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita ai sensi della L. n. 210/1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, come stabilito dall'art. 2 comma 1 lettera g) della medesima legge, nonché dall'art.1 comma 6 della L. 230/05 e successive modificazioni.

3. Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 7 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre o da cinque professori di ruolo di I fascia, di elevata qualificazione scientifica, appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto della



procedura, al settore concorsuale, o a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

2. I componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti delle Commissioni in funzione della specificità dell'ambito disciplinare oggetto della procedura.
3. Le Commissioni sono composte, a maggioranza, da docenti in servizio, alla data di svolgimento della selezione, presso un altro Ateneo italiano o straniero.
4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con apposito decreto rettorale emanato nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando e pubblicato sul sito web di Ateneo.
5. Non possono far parte delle Commissioni i docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa in merito all'attività di ricerca e di didattica, come previsto all'art. 6 comma 8 della Legge 240/2010.
6. Per la nomina delle Commissioni giudicatrici si osservano inoltre le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia.
7. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale.
8. Le eventuali spese relative ai lavori della Commissione sono a carico dei Dipartimenti proponenti.
9. Le Commissioni possono operare anche mediante strumenti telematici.

ART. 8 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

1. La valutazione dei candidati è effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e, se previsto delle attività clinico-assistenziali, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal bando e differenziati per funzioni e per area disciplinare.
2. La procedura può prevedere l'accertamento di competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
3. Le Commissioni, all'esito della valutazione, individuano, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo.

TITOLO III

PROCEDURE EX ART. 24 COMMA 6 LEGGE N. 240/2010

ART. 9 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Le procedure di cui al presente titolo possono essere utilizzate per la chiamata in ruolo di professore di I e II fascia, dei Professori di II fascia e dei Ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.
2. Le procedure possono essere utilizzate entro i termini e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 10 INDIZIONE DELLE PROCEDURE

1. **Indizione della chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6 Legge 30.12.2010, n. 240 mediante procedura valutativa comparativa interna all'Ateneo.**



A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, della proposta di attivazione formulata dal Dipartimento, è indetta, con apposito provvedimento rettorale, una procedura valutativa comparativa interna all'Ateneo che sarà pubblicata sul sito web e all'albo di Ateneo.

Il bando di indizione stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con previsione di invio anche mediante strumenti telematici; i termini per la presentazione delle istanze, non sono inferiori a trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web di Ateneo.

Il bando inoltre deve indicare:

- a) il posto messo a concorso;
- b) la fascia di docenza per la quale è richiesto il posto;
- c) il Settore Concorsuale con eventuale profilo unicamente mediante indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
- d) la sede di servizio;
- e) gli standard di qualità, riconosciuti anche a livello internazionale definiti in sede di proposta dal Dipartimento, nell'ambito dei criteri di cui al D.M. 344/2011;
- f) le specifiche funzioni didattico-scientifiche che il docente dovrà svolgere;
- g) le eventuali competenze linguistiche necessarie, con riferimento alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

2. Indizione della chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 6, mediante valutazione diretta del candidato.

A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione della delibera del Dipartimento relativa all'indicazione del nominativo del ricercatore a tempo indeterminato o del professore di II fascia da sottoporre a valutazione, è pubblicato l'avviso di avvio della procedura di valutazione diretta del candidato.

L'avviso di avvio della procedura è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web e all'albo di Ateneo. L'avviso deve indicare:

- a) il nominativo del ricercatore o del professore di II fascia sottoposto a valutazione e il settore concorsuale di appartenenza e il Settore Scientifico Disciplinare;
- b) le funzioni che il professore dovrà svolgere ovvero la tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, se previsto, l'impegno clinico assistenziale;
- c) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 riferiti alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.08.2011 n. 344 nonché per i settori in cui è previsto, gli standard qualitativi riferiti alle attività clinico-assistenziali;
- e) le modalità di copertura finanziaria del posto.

ART. 11 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Sono oggetto di valutazione le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa; sono valutate inoltre le attività clinico-assistenziali, per i settori concorsuali nei quali è previsto il loro svolgimento.

2. La valutazione è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice, in conformità agli standard qualitativi indicati dal Dipartimento ai sensi del Decreto Ministeriale 04.08.2011 n. 344.

3. Al termine dei lavori, la Commissione individua il candidato idoneo ovvero, nel caso di attivazione delle procedure mediante valutazione diretta di cui al precedente art. 10 comma 2,



esprime un giudizio favorevole o non favorevole in merito alla chiamata del candidato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

4. La composizione e la nomina della Commissione sono definite al precedente art. 7.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 12 LAVORI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni stabiliscono, in apposita riunione preliminare, i criteri e le procedure di valutazione dei candidati, conformemente a quanto disposto al Titolo II e al Titolo III del presente Regolamento; in sede preliminare, inoltre, la Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario.
2. Le determinazioni assunte in sede preliminare sono pubblicate sul sito internet dell'Ateneo per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
3. Le Commissioni redigono un verbale per ciascuna delle sedute effettuate e una relazione riassuntiva finale al termine dei lavori; alla relazione finale sono allegati giudizi individuali e collegiali sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati.
4. Tutte le deliberazioni delle Commissioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
5. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro cinque mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione o dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.
6. Nelle procedure di cui all'art. 3 lettera C, il procedimento si svolge in modo semplificato: le Commissioni stabiliscono preliminarmente i criteri per la valutazione del candidato e procedono alla valutazione redigendo un verbale delle operazioni effettuate senza ulteriori adempimenti.

ART. 13 APPROVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti concorsuali sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, siglati e firmati da tutti i membri della Commissione e dalla relazione riassuntiva finale, con allegati giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato.
2. Il Rettore con proprio provvedimento, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti concorsuali. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia gli atti alla Commissione assegnandole un termine.
3. Tutti gli atti concorsuali sono resi pubblici in via telematica sul sito internet di Ateneo.

ART. 14 CHIAMATA

1. I Dipartimenti interessati, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, propongono la chiamata del candidato idoneo all'esito delle procedure di cui al Titolo II e al Titolo III del presente Regolamento.



2. I Dipartimenti, qualora lascino decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione non potranno richiedere, nei due anni successivi, la copertura di un posto per la medesima fascia e settore scientifico disciplinare.
3. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 1015/2016 del 30.12.2016 ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo di Ateneo.